



# COMUNE DI BORGONE SUSA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**Originale**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17

OGGETTO: TARI (Tassa sui rifiuti) - determinazione tariffe e scadenze 2020.

L'anno 2020 addì trenta del mese di giugno, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato a norma:

- ▲ dell'art. 50, 2° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- ▲ dell'art. 10, 4° comma, dello statuto approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 2.2.2000;
- ▲ degli artt. 35, 36 e 37 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 36 del 29.7.2019;

con lettera prot. n. 2792 del 24.6.2020 del Sindaco si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione, il Consiglio comunale.

Si dà atto che, ai sensi del Decreto Sindacale n. 5 del 31 marzo 2020 recante: "Criteri per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell'Ente", in relazione all'emergenza da Covid-19, il Consiglio Comunale si è riunito in videoconferenza.

Risultano collegati in via telematica:

- in sede comunale i Sigg.ri Diego MELE, Andrea ROLANDO, Loretta GROSA, Mariadelfina VAIR, Franco GROSSO, Franca BORELLO.
- da remoto i Sigg.ri Maurizio BOMBARDIERI, Luca TERSIGNI, Andrea CASTELLANO.

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI
1	MELE DIEGO - SINDACO	Sì
2	ROLANDO ANDREA - VICE SINDACO	Sì
3	GROSA LORETTA - ASSESSORE	Sì
4	VAIR FABIO - CONSIGLIERE	NO Giustificato
5	BERTA SIMONE - CONSIGLIERE	NO Giustificato
6	BOMBARDIERI MAURIZIO - CONSIGLIERE	Sì
7	VAIR MARIADELFINA - CONSIGLIERE	Sì
8	TERSIGNI LUCA - CONSIGLIERE	Sì
9	BORELLO FRANCA ANNA - CONSIGLIERE	Sì
10	GROSSO FRANCO - CONSIGLIERE	Sì
11	CASTELLANO ANDREA - CONSIGLIERE	Sì
	TOTALE PRESENTI	9
	TOTALE ASSENTI	2

\*\*\*\*\*

Assume la presidenza MELE DIEGO – Sindaco.

Assiste alla seduta il Segretario comunale DR. ALBERTO CANE – presente in sede comunale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, DICHIARA APERTA LA SEDUTA.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Vice Sindaco Andrea ROLANDO che illustra l'argomento;

Premesso che la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati. Tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga” e la “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”;

Dato atto che dopo un lungo periodo di consultazioni e confronti, il 31 ottobre 2019 ARERA ha pubblicato le seguenti delibere:

- [Delibera 443/2019/R/rif](#) “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);
- [Delibera 444/2019/R/rif](#) “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” che approva il “Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti” (TITR);

Richiamata la deliberazione C.C. n. 57 del 23.12.2019 con la quale, in fase di approvazione del bilancio 2020/2022, si è stabilito di mantenere invariate le tariffe TARI anno 2020 rispetto a quelle deliberate per l'anno 2019, mediante le quali raggiungere l'integrale copertura dei costi, in attesa della trasmissione del piano finanziario definitivo del servizio integrato rifiuti per l'anno 2020 da parte di ACSEL spa – ente gestore;

Visto il comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di Bilancio 2020), che ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il Regolamento per la disciplina della TARI approvato con deliberazione C.C. n. 16 in data odierna;

Visti i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 147/2013:

- comma 650: “La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria”;
- comma 651: “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;
- comma 654: “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- comma 666: “E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo”;
- comma 683: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario

*del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;*

Visto che il D.L. 17.3.2020 n. 18 “Cura Italia” convertito, con modificazioni, nella legge 24.4.2020 n. 27 stabilisce, all’articolo 107, comma 5, che *“I Comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”;*

Preso atto che l’art. 107, comma 2 del D.L. 17.3.2020 n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24.4.2020 n. 27, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali;

Visto l’art. 138, D.L. 19.5.2020 n. 34 che dispone l’allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 (31 luglio 2020);

Ricordato che con deliberazione n. 62 del 23.12.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 con i relativi allegati;

Rilevato che, ad oggi, non si è in possesso del PEF 2020 predisposto con i nuovi criteri ARERA e pertanto si intende procedere con l’approvazione delle tariffe TARI 2020 secondo quanto previsto dall’art. 107 comma 5 del citato D.L. Cura Italia;

Visti gli obiettivi di politica fiscale e gli indirizzi programmatici che questa Amministrazione intende perseguire;

Ritenuto pertanto di approvare le tariffe TARI anno 2020, come risultanti dall'allegato prospetto (allegato 1), a conferma di quelle deliberate per l'anno 2019, come previsto dall’articolo 107, comma 5, D.L. 17.3.2020 n. 18 “Cura Italia” convertito, con modificazioni, nella legge 24.4.2020 n. 27;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – COVID-19 e i conseguenti D.P.C.M. successivamente emanati per il contenimento del rischio sanitario che hanno imposto la chiusura di diverse attività imprenditoriali;

Considerato pertanto che sussistono i presupposti per l’esonero della quota variabile della tariffa TARI relativa alle suddette attività, come previsto dall’art. 26, comma 3 del Regolamento TARI approvato con deliberazione C.C. n. 16 in data odierna;

Ritenuto pertanto di applicare l’esonero della quota variabile della tariffa in proporzione ai giorni effettivi di chiusura dell’attività e, più precisamente:

- Da 30 a 45 giorni di chiusura: 10% di riduzione rispetto alla quota annuale del 100%;
- Da 46 a 90 giorni di chiusura: 19% di riduzione rispetto alla quota annuale del 100%;
- Da 91 a 120 giorni di chiusura: 29% di riduzione rispetto alla quota annuale del 100%;

subordinatamente alla presentazione di specifica autocertificazione dalla quale si evince il periodo di chiusura;

Precisato che l'agevolazione di cui al precedente comma trova copertura nel bilancio di previsione 2020/2022 con proventi diversi dal tributo TARI a cui si riferisce e più precisamente con l'utilizzo del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, per un importo presunto di € 4.000,00;

Ritenuto altresì di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2020:

- 01 settembre 2020 per la prima rata e per quella unica;
- 02 dicembre 2020 per la seconda rata;

precisando che, sebbene l'art. 3, comma 1 del Regolamento TARI approvato con deliberazione C.C. n. 16 in data odierna preveda la cadenza semestrale delle rate (giugno-dicembre), si è ritenuto di posticipare la prima rata, attesa la congiuntura economica conseguente all'emergenza sanitaria;

Richiamato l'art. 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019, il quale è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo modificazioni all'art. 13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito in legge n. 214 del 22/12/2011;

Rilevato che, nello specifico, per quanto riguarda la tassa sui rifiuti - TARI:

- l'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni siano inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;
- l'art. 13, comma 15 ter del D.L. 201/2011 fissa il termine entro cui deve essere effettuata la pubblicazione delle deliberazioni delle tariffe, nonché il conseguente regime di efficacia delle stesse ai fini del versamento da parte dei contribuenti, stabilendo che affinché la deliberazione abbia effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, quest'ultima deve avvenire entro il 28 ottobre dell'anno cui la delibera si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui all'art. 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- lo stesso comma 15 ter, ferma restando la facoltà per il Comune di determinare le scadenze di versamento del tributo, prevede che i versamenti che vengono a scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno siano effettuati sulla base degli atti adottati per l'anno precedente. I versamenti con scadenza successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, con eventuale conguaglio;

Rilevato che sono stati espressi i pareri favorevoli sulla proposta operativa ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, da parte della Responsabile dei servizi tecnici e della Responsabile dei servizi finanziari;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014);

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente:

presenti: n. 9

astenuiti: n. ==

votanti: n. 9

voti favorevoli: n. 9

voti contrari: n. ==

## DELIBERA

1) di approvare le tariffe TARI anno 2020, come risultanti dall'allegato prospetto (allegato 1), a conferma di quelle deliberate per l'anno 2019, come previsto dall'articolo 107, comma 5, D.L. 17.3.2020 n. 18 "Cura Italia" convertito, con modificazioni, nella legge 24.4.2020 n. 27;

2) di applicare l'esenzione della quota variabile della tariffa in proporzione ai giorni effettivi di chiusura imposta alle attività imprenditoriali e, più precisamente:

- Da 30 a 45 giorni di chiusura: 10% di riduzione rispetto alla quota annuale del 100%;
- Da 46 a 90 giorni di chiusura: 19% di riduzione rispetto alla quota annuale del 100%;
- Da 91 a 120 giorni di chiusura: 29% di riduzione rispetto alla quota annuale del 100%;

subordinatamente alla presentazione di specifica autocertificazione dalla quale si evince il periodo di chiusura;

3) di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2020:

- 01 settembre 2020 per la prima rata e per quella unica;
- 02 dicembre 2020 per la seconda rata;

precisando che, sebbene l'art. 3, comma 1 del Regolamento TARI approvato con deliberazione C.C. n. 16 in data odierna preveda la cadenza semestrale delle rate (giugno-dicembre), si è ritenuto di posticipare la prima rata, attesa la congiuntura economica conseguente all'emergenza sanitaria;

4) di prevedere una riduzione del 50% e del 25% della TARI dovuta per i locali adibiti ad abitazione da parte di nuclei familiari in situazione di disagio economico risultante da attestazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), il cui importo risulti pari rispettivamente a 8.265,00 € e 9.000,00 €, in riferimento all'art. 26, 1° comma del Regolamento per la disciplina della TARI approvato con deliberazione C.C. n. 16 in data odierna;

5) di dare atto che le aliquote ora approvate decorrono dal 1 gennaio 2020;

6) di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari;

7) di revocare la propria precedente deliberazione n. 57 del 23.12.2020;

8) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito nella legge 22.12.2011 n. 214, modificato dal D.L. 30.4.2019 n. 34, convertito nella legge 28.6.2019 n. 58, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale federalismo fiscale - per la pubblicazione nel sito informatico - nei tempi previsti dal comma 15-ter (pubblicazione entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità tali atti saranno inseriti entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale).

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo per permettere agli uffici di attivare in modo tempestivo l'istruttoria ai fini dell'invio degli avvisi di pagamento nel rispetto delle scadenze approvate;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente:

presenti: n. 9

astenuti: n. ==

votanti: n. 9

voti favorevoli: n. 9

voti contrari: n. ==

#### DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione in conformità all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per permettere agli uffici di attivare in modo tempestivo l'istruttoria ai fini dell'invio degli avvisi di pagamento nel rispetto delle scadenze approvate.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Firmato Digitalmente  
Dott. Diego MELE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato Digitalmente  
Dott. Alberto CANE

---

## TARIFFE TARI 2020

A) Utenze domestiche	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
Nucleo familiare		
1 componente	0,74098	34,56858
2 componenti	0,86447	86,42144
3 componenti	0,95269	115,22858
4 componenti	1,02325	149,79716
5 componenti	1,09382	195,88859
6 o più componenti	1,14675	236,21860

B) Utenze non domestiche		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
Categorie di attività			
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,69045	0,50790
2	Campeggi, distributori carburanti	1,08306	0,79209
3	Stabilimenti balneari	0,85291	0,62883
4	Esposizioni, autosaloni	0,58215	0,42930
5	Alberghi con ristorante	1,80059	1,32176
6	Alberghi senza ristorante	1,23198	0,90576
7	Case di cura e riposo	1,35383	0,99041
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,35383	0,99283
9	Banche ed istituti di credito	0,78522	0,57804
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,50275	1,10288
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,05782	1,50557
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	1,40798	1,02790
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,57044	1,14641
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,23198	0,90697
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,47567	1,07869
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	6,55252	4,79727
17	Bar, caffè, pasticceria	4,92793	3,60612
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38273	1,74501
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,53349	2,58910
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	8,20419	6,01261
21	Discoteche, night club	2,22028	1,62650
22	Magazzini e depositi senza accesso al pubblico	0,60922	0,44986

### C) Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.